

Assemblee Elettive GGG 2021

Consiglio Nazionale CONI – Delibera 1669 del 5/8/20

“... in via eccezionale e limitatamente alle Assemblee elettive delle FSN che si svolgeranno entro il 15/3/21... è riconosciuto il voto a condizione che abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali **in almeno una delle stagioni sportive precedenti lo svolgimento delle Assemblee (stagioni 2019 – 2020...)**”

Consiglio Federale FIDAL – Delibera 33 del 9/10/20

“... di utilizzare per tutte le Assemblee che si svolgeranno nel 2021, i voti calcolati sulla base **dell'attività svolta nel 2019, aggiornati** tenendo conto delle società che nel frattempo hanno perso il diritto di voto e quelle che lo hanno acquisito.”

Regolamento GGG

6.9.5 - determina il numero dei componenti delle Commissioni Regionali sulla base del numero dei Giudici di ciascuna regione aventi diritto a voto, **al termine della stagione precedente le elezioni**, come segue:

- Fino a 50 giudici: n. tre componenti
- Da 51 a 150 giudici: n. cinque componenti
- Da 151 e oltre: n. sette componenti

7.3 Ha diritto a voto e può candidarsi alla carica di Fiduciario Provinciale o di Componente della Commissione Regionale ogni Giudice Provinciale, Regionale, Nazionale, Internazionale in regola con il tesseramento, tesserato Giudice ininterrottamente nei due anni precedenti e **che abbia effettuato nell'anno antecedente quello di svolgimento dell'Assemblea un numero di presenze determinate come segue:**

- n. 3 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 1 a 50
- n. 4 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 51 a 100
- n. 5 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 101 a 200
- n. 6 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 201 a 300
- n. 8 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 301 a 400
- n. 10 presenze per Regioni con manifestazioni svolte oltre 400

NOTA relativa al DIRITTO DI VOTO ASSEMBLEE ELETTIVE 2021

*“In analogia con la Delibera 1669 del 5/8/20 del Consiglio Nazionale CONI e con la Delibera 33 del 9/10/20 del Consiglio Federale FIDAL i requisiti previsti dagli artt. 6.9.5 e 7.3 del Regolamento GGG andranno determinati prendendo a riferimento il **diritto di voto acquisito nella stagione agonistica 2019.**”*

Il totale dei Giudici aventi diritto di voto così determinato, andrà:

- **integrato** con quanti abbiano maturato il proprio diritto di voto nel corso della stagione agonistica 2020, rapportato alle manifestazioni 2020;
- **depurato** con quanti non abbiano rinnovato il tesseramento per l'anno 2020 ovvero siano deceduti.

Ai sensi dell'art. 6.9.5 il numero dei componenti delle Commissioni Regionali andrà pertanto calcolato sommando il numero di Giudici aventi diritto al voto nella stagione 2019, con coloro i quali abbiano eventualmente maturato tale diritto nella stagione 2020 e depurato di quanti non abbiano rinnovato il tesseramento 2020 ovvero siano deceduti.

Ai sensi dell'art. 7.3, e solamente se il Giudice non abbia raggiunto il numero di presenze nella stagione agonistica 2019, dovrà essere preso in considerazione il numero totale di manifestazioni effettivamente svolte nel corso del 2020 e calcolato il diritto di voto sulla base delle stesse.

Il requisito dei due anni precedenti di tesseramento è riferito alle stagioni 2019 e 2020.

Resta inteso che al momento della presentazione degli elenchi degli aventi diritto al voto (20° giorno antecedente le Assemblee) il Fiduciario Regionale procederà all'esclusione di tutti quei Giudici che, pur avendo maturato il diritto al voto come sopra specificato, non hanno rinnovato il tesseramento per l'anno 2021."

Approvato dal Consiglio nazionale GGG 19/12/20